



STAGIONE SPORTIVA 2025 / 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 14 MAGGIO 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 11 Maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo
- Avv. Valerio
- Avv. Fabio ROTUNDO CARVETTA IIRITANO PRESIDENTE; COMPONENTE; COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:

1. il sig. Francesco ANCORA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica:
 - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria in occasione della quale svolgeva il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della società dallo stesso rappresentata, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Tonino Ventrice si sedesse in panchina senza lasciare il terreno di gioco dopo essere stato espulso, per poi scagliarsi da lì contro il direttore di gara per aggredirlo;
2. la società A.S.D. FRANCICA a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Francesco Ancora, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 27461 /614pfi 25-26/GC/blp del 20/04/2026.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale, Comunicato Ufficiale N.170 del 12 Maggio 2026 1406 letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 614pfi25-26, avente ad oggetto:

"Accertamenti in merito all'aggressione subita dall'arbitro in occasione della gara A.S.D. Francica – A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria, da parte del calciatore tesserato per la A.S.D. Francica schierato con la maglia n. 11";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata;

Vista la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dal sig. Francesco Ancora e dalla A.S.D. Francica all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. nota della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding del 3 dicembre 2025, con i seguenti allegati:
 - segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 26 novembre 2025;
 - link di collegamento ad articolo di stampa e video pubblicati dal quotidiano online "ilvibonese.it" in data 25.11.2025;
2. foglio censimento della società A.S.D. Francica per la stagione sportiva 2025 – 2026;
3. foglio censimento della società A.S.D. U.S. Girifalco per la stagione sportiva 2025 – 2026;
4. referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria;
5. cartella di Pronto Soccorso relativa al sig. L.D.B. del 24.11.2025, rilasciata dalla ASP Reggio Calabria;
6. estratto storico di tesseramento del sig. Tonino Ventrice;
7. richiesta di tesseramento del sig. Tonino Ventrice per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 25/26;
8. Comunicato Ufficiale n. 12 del 27.11.2025 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia;
9. verbale di audizione del sig. Domenico Pelle, osservatore arbitrale della sezione A.I.A. di Locri, dell'8.1.2026;
10. verbale di audizione del sig. Anselmo Scaramuzzino, presidente della sezione A.I.A. di Locri, dell'8.1.2026;
11. verbale di audizione dell'arbitro della gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025, valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria;
12. richiesta di tesseramento tecnico del sig. Giovanni Anello per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;
13. estratto storico di tesseramento del sig. Giovanni Anello;
14. richiesta di tesseramento del sig. Gennaro Lacquaniti per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;
15. estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Gennaro Lacquaniti;
16. richiesta di tesseramento del sig. Francesco Carria per la società A.S.D. Francica nella stagione sportiva 2025 – 2026;
17. estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Francesco Carria;
18. verbale di audizione del sig. Francesco Ancora, presidente della società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;
19. verbale di audizione del sig. Giovanni Anello, allenatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;
20. verbale di audizione del sig. Michele D'Angelo, direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Francica, del 23.1.2026;
21. verbale di audizione del sig. Francesco Carria, calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 30.1.2026;
22. verbale di audizione del sig. Gennaro Lacquaniti, calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica, del 30.1.2026.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta tramite la Piattaforma Segnalazioni Safeguarding F.I.G.C. in data 26 novembre 2025, avente ad oggetto un episodio di violenza posto in essere ai danni del direttore di gara durante l'incontro disputato del 23 novembre 2025 tra la A.S.D. Francica (VV) e la A.S.D. U.S. Girifalco (CZ), valevole per il girone D del campionato di Seconda Categoria.

Alla segnalazione, poi, è allegato un link di collegamento ad un articolo di stampa e ad un video pubblicati dal quotidiano online "ilvibonese.it" in data 25.11.2025, che riportano la notizia e la ripresa dell'aggressione subita dall'arbitro minorenni che ha diretto la gara A.S.D. Francica - A.S.D. U.S. Girifalco del 23.11.2025.

Agli atti del procedimento è stato acquisito il referto arbitrale relativo alla gara, dal cui contenuto emerge che l'autore della condotta violenta posta in essere ai danni dell'arbitro è il sig. Tonino Ventrice, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica.

Tale atleta, in particolare, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione ha afferrato l'arbitro per un braccio, così lesionandogli il polso e la mano, dopo di che andava a sedersi sulla panchina della propria squadra e da lì lanciava una bottiglietta piena d'acqua contro l'arbitro per poi scagliarsi contro di lui per aggredirlo.

Dall'acquisizione del Comunicato Ufficiale n. 12 del 27.11.2025 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia emerge che per tali comportamenti il sig. Tonino Ventrice è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per la durata di cinque anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

1407

Nel provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, tra le condotte poste in essere dal sig. Ventrice oggetto di valutazione, è evidenziato anche quanto segue:

“L'arbitro, dopo essersi liberato dalla presa, invitava il calciatore espulso Ventrice a lasciare il terreno di gioco, ma questi andava a sedersi nella panchina della squadra locale. Il Direttore di Gara faceva presente al Ventrice ed a tutti i presenti in panchina che l'espulso, per regolamento, doveva lasciare il terreno di gioco”.

In proposito, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale l'arbitro dell'incontro ha riferito ulteriormente quanto segue:

“Al 31° del 2° T., ho ammonito per la seconda volta il n. 11 del Francica, Ventrice Tonino, con conseguente espulsione. Lo stesso al momento della notifica del cartellino rosso, protestava con veemenza, afferrandomi il cartellino dalle mani e tirandomi con forza verso di lui provocandomi delle escoriazioni sul polso della mano sinistra. Tutti i suoi compagni di squadra, presenti nelle vicinanze, visto quanto stava accadendo, hanno cercato di allontanare il Ventrice, chiedendo di revocare l'espulsione. Al che io ho invitato nuovamente il Ventrice ad uscire dal terreno di gioco al fine di riprendere la gara. Il Ventrice invece di abbandonare il terreno di gioco si sedeva sulla propria panchina. Visto ciò mi sono avvicinato e ho nuovamente invitato il Ventrice a rientrare negli spogliatoi”.

Alle dichiarazioni dell'arbitro, poi, si aggiungono anche quelle dell'osservatore arbitrale che, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito testualmente quanto segue:

“Al 31° del 2° T., l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il n. 11 del Francica, Ventrice Tonino, con conseguente espulsione per somma di ammonizione. In quel frangente si è creato un capannello intorno all'arbitro da parte dei calciatori locali e dei dirigenti del Francica che erano entrati sul terreno di gioco, lamentando che la espulsione era ingiusta e doveva essere revocata. Alle lamentele dei Dirigenti e degli altri calciatori, in modo verbale, il Ventrice, n. 11 del Francica, afferrava l'arbitro dal braccio sinistro e lo stratonava vistosamente. L'arbitro si svincolava barcollando e invitava il calciatore ad uscire dal recinto di gioco. Il Calciatore non aderiva all'invito dell'arbitro e si accomodava sulla propria panchina. A quel punto l'arbitro lo invitava nuovamente ad uscire dal recinto di gioco e lui come reazione gli lanciava una borraccia o una bottiglia di plastica di acqua e il collega la schivava. A seguito di ciò il Ventrice ha rincorso l'arbitro e lo colpiva due volte con due manate sul volto provocando danno fisico all'occhio destro e sul lato dell'orecchio sinistro”.

Ed ancora, sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale il presidente della sezione AIA di Locri, che era presente all'incontro quale organo tecnico, ha riferito testualmente quanto segue sul punto:

“Al 31° del 2° T, nelle immediate vicinanze delle due panchine, l'arbitro ha ammonito per la seconda volta il n. 11 locale con conseguente espulsione. Gli occupanti la panchina del Francica hanno immediatamente protestato entrando sul terreno di gioco con gesti e urla nei confronti dell'arbitro. Al che il ragazzo ha preteso che il calciatore espulso abbandonasse il terreno di gioco ma lo stesso invece di uscire, si accomodava sulla propria panchina, protestando e successivamente si è alzato e con veemenza si scagliava contro l'arbitro, aggredendolo, lanciandogli una borraccia di acqua e afferrandolo per un braccio, stratonandolo e lo colpiva per due volte con un pugno al volto procurandogli uno sbandamento e facendolo cadere a terra. Al che il ragazzo si alzava immediatamente allontanandosi. Dopo di che il n. 11 del Francica si è allontanato posizionandosi all'ingresso degli spogliatoi”.

A fronte di tali inequivocche, convergenti e coerenti dichiarazioni, peraltro rese da tesserati la cui posizione assicura terzietà e credibilità, emerge chiaramente che il dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Francica, che nel caso di specie era peraltro anche il presidente di tale società, invece di indirizzare il calciatore verso l'esterno del recinto di gioco dove aveva l'obbligo di recarsi, ha consentito quantomeno con colpevole inerzia che lo stesso si sedesse in panchina e che da lì lancia una bottiglietta piena d'acqua all'arbitro, per poi inseguirlo ed aggredirlo fisicamente colpendolo più volte; l'inerzia del dirigente è evidente e particolarmente grave a fronte del deprecabile episodio di violenza subito dall'arbitro, giungendo anche a costituire causa concorrente dell'aggressione subita dal direttore di gara in quanto, se il calciatore fosse stato allontanato, così come dovuto, dal recinto di gioco non avrebbe avuto modo di porre in essere le condotte violente che invece lo hanno visto protagonista.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Debora Bandoni;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, DEFERISCE innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. Francesco Ancora, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica;
2. la società A.S.D. FRANCICA

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare in esame nel relativo registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18 dicembre 2025 con n. 614/pfi 25-26.

Ha istruito il procedimento, come da documentazione in atti, ed ha emesso in data 5 marzo 2026 con n. prot. 23352 e notificato con pec ai sensi dell'art.53 CGS in data 6 marzo 2026 la comunicazione di conclusione indagini.

Con pec del 20 marzo 2026 è stata richiesta copia della documentazione dall'avv. Patrizio Cuppari, legale del sig. Francesco Ancora, presidente della società A.S.D. Francica, trasmessi in stessa data.

In data 24 marzo 2026 sono state depositate memorie difensive nell'interesse dell'incolpando, che in data 8 maggio 2026 ha depositato ulteriori memorie difensive con allegati.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

Per i deferiti è comparso l'Avv. Patrizio Cuppari.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Nelle memorie difensive l'incolpato contesta la ricostruzione accusatoria fornita dalla Procura Federale, riguardo alle circostanze:

- a) il mancato raggiungimento della prova "aldilà di ogni ragionevole dubbio" che il Ventrice dopo l'espulsione si sia seduto in panchina;
- b) la mancanza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave, elemento costitutivo per integrare la violazione dell'art.4 comma 1 CGS, addebito di natura omissiva (non aver impedito la presenza in panchina del calciatore espulso).

Il sig. Francesco Ancora ha dichiarato di non essersi immediatamente accorto dell'aggressione, in quanto impegnato in una telefonata, trattandosi di azione violenta, estemporanea e imprevedibile, "maturata in una frazione di secondo", mentre sarebbe intervenuto appena percepita la gravità della situazione prodigandosi per allontanare il calciatore dal terreno di gioco.

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

La circostanza che il Ventrice si sia seduto in panchina è acclarata dalle risultanze del referto di gara, che costituisce piena prova dei fatti accaduti in presenza dell'arbitro durante la gara ai sensi dell'art. 61 CGS.

Il direttore di gara ha precisato nel referto che "ho invitato il predetto Ventrice a lasciare il terreno di gioco, ma lo stesso è andato a sedersi nella panchina della squadra locale. A quel punto ho invitato di nuovo a Ventrice di lasciare il terreno di gioco, ma lo stesso, prima mi ha lanciato una bottiglietta d'acqua che riuscivo a schivare, e poi correva velocemente verso di me mettendomi entrambe le mani al volto".

Il rapporto arbitrale non presenta evidenti criticità ed ha trovato conferma in sede di audizione, oltre che dello stesso direttore di gara, dell'osservatore arbitrale e dell'organo tecnico, i quali hanno precisato che i dirigenti non hanno impedito che il tesserato si sedesse in panchina, intervenendo solo dopo l'aggressione.

Quanto alla mancanza di responsabilità soggettiva, ovvero la invocata scusabilità della condotta per la imprevedibilità e repentinità dell'aggressione all'arbitro e per il fatto che il sig. Ancora fosse impegnato in una telefonata, non riveste la caratteristica della causa non imputabile per la quale la giurisprudenza sportiva richiede il verificarsi di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà.

Non può invocarsi la assoluta impossibilità ad intervenire, risultando peraltro che l'arbitro ha invitato il calciatore appena seduto in panchina ad uscire, richiamo che non può essere sfuggito ai componenti della panchina.

Deve dichiararsi inammissibile la prova video richiesta in quanto l'utilizzo di tale mezzo probatorio è tassativamente limitato dall'art. 61 comma 2 CGS a riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale (nel caso di specie trattasi di un filmato ripreso da uno spettatore), e comunque ammesse esclusivamente nell'ipotesi in cui dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.

Esclusivamente per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, è ammessa per i fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo.

Quanto al mancato raggiungimento della prova "aldilà di ogni ragionevole dubbio", si richiama il consolidato orientamento della Giustizia Sportiva: "E' notorio che lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece previsto nell'ordinamento penale. Il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se non inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia Coni, SS.UU. Decisione n. 34 del 2.8.2016). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l'organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, SS.UU. n. 95-2019-2020)" (cfr. Tribunale Federale Nazionale 2024/2025, sez. discipl., dec. n. 0224 dell'1/6/2025).

Deve pertanto ritenersi comprovato l'addebito di cui al deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- al sig. FRANCESCO ANCORA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Francica, mesi DUE (2) di inibizione;
- alla società A.S.D. FRANCICA, € 600,00 (seicento) di ammenda.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale